

Tassonomie XBRL

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2025 è la versione "2018-11-04". La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale
» <https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile> (link esterno)
oltre che dal sito di XBRL Italia all'indirizzo:

» <https://it.xbrl.org/materiali/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/> (link esterno)

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva.

Si ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

Tabella di sintesi	
Fascia	Versione
Prima del 01/01/2016	versione 2015-12-14
Dal 01/01/2016	versione 2018-11-04

Sono inclusi nell'obbligo xbrl anche i bilanci consolidati (codice atto - 713)

Modalità di deposito

Il bilancio e gli allegati devono essere presentati, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso. Le modalità di predisposizione della pratica di bilancio e di presentazione della stessa al registro delle imprese sono indicate nel Manuale Operativo Unioncamere – più brevemente Guida deposito bilanci 2025 (Vedi allegati).

Deposito situazione patrimoniale consorzi

Ai sensi dell'art. 2615 bis c.c. entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale i consorzi con attività esterna di cui agli artt. 2612 e ss. del codice civile sono tenuti a depositare la situazione patrimoniale al Registro delle Imprese.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico vanno presentati in formato XBRL, secondo quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2008.

Deposito situazione patrimoniale dei Contratti di Rete con soggettività giuridica

A seguito dell'entrata in vigore della legge 154/2016, solo i contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto) che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, sono tenuti a depositare la Situazione Patrimoniale, redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (art 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.), presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove hanno sede.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico vanno presentati in formato XBRL, secondo quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2008 con tassonomia versione 2018-11-04.



Deposito bilancio consolidato e bilancio sociale consolidato

Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato o del bilancio sociale consolidato si configurano come unico adempimento, ai sensi dell'art 42 D.Lgs. 127/1991.

Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due bilanci mediante un'unica pratica, per motivi tecnici. Le imprese che depositano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato presenteranno due pratiche:

- la prima per il deposito del bilancio d'esercizio, pagando l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;
- il modulo B e indicando nel quadro NOTE - XX gli estremi relativi al deposito del bilancio di esercizio (prima pratica).

Si precisa che, se le pratiche non vengono spedite nella medesima giornata, il deposito del bilancio consolidato o del bilancio consolidato sociale non si configurerà come unico adempimento, e la pratica sarà soggetta al consueto pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo dovuti.

Nella presente scheda non vengono trattati tutti i casi di obbligo di deposito che è possibile consultare insieme a tutte le altre informazioni nella allegata Guida Deposito Bilanci 2025 (Manuale Operativo Campagna Bilanci2025 - Unioncamere).

Elenco soci

Le Società per azioni, S.a.p.a., Società Consortili per azioni e i Confidi che sono tenuti a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S, utilizzando allo scopo il software Fedra Plus o applicativi compatibili. La pratica può essere presentata in maniera distinta dal deposito del bilancio d'esercizio (e perciò saranno evase le pratiche di società per azioni prive di comunicazione dell'elenco soci). Il termine è di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Si ricorda che per le S.r.l. e le società consortili a r.l. non è più previsto l'obbligo di deposito dell'elenco soci annuale (art. 16 comma 12 octies legge n. 2/2009). Nella presente scheda non vengono trattati tutti i casi di obbligo di deposito che è possibile consultare insieme a tutte le altre informazioni nel Manuale Operativo Unioncamere - più brevemente Guida deposito bilanci 2020 (Vedi allegati).

Richieste correzione, evasione ed annullamento

Per i BILANCI il Registro Imprese non accetta richieste di urgenza in quanto i Bilanci vengono evasi in ordine cronologico nei termini di legge. Non verranno accettate richieste di sospensione di pratiche di deposito bilanci. La sospensione verrà effettuata esclusivamente dall'ufficio in fase di istruttoria, ove necessario. Non verranno prese in considerazione le richieste di annullamento pratiche di deposito bilanci (prima dell'evasione) se non in presenza di una nuova pratica.